



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 313 del 24 settembre 2020 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'art.42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 (Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica in date 20 aprile 2017 e 20 giugno 2019, con i quali l'Organismo **STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.c.p.a.** è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 fino al 26 giugno 2021;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 26 giugno 2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso una proroga trimestrale della notifica che quindi scade il 26 settembre 2021;

VISTA l'istanza presentata alle Amministrazioni competenti, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale, in data 20 gennaio 2021, per il **rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, dall'Organismo **STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.c.p.a. con sedi operative in Via Briati 10, Murano (VE) e c/o VEGA Edificio Pegaso – Via delle industrie 13 – VENEZIA Marghera;**

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, citato in premessa, espressa in data **5 maggio 2021**.

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.c.p.a. con sedi operative in Via Briati 10, Murano (VE) e c/o VEGA Edificio Pegaso – Via delle industrie 13 – VENEZIA Marghera)** nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Laboratorio di Prova (SVVCP 3):

<i>Mandato</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>	<i>Titolo</i>	<i>Note</i>
M/135	EN 572-9	Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro di silicato sodocalcico — Parte 9: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1096-4	Vetro per edilizia — Vetri rivestiti — Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1748-1-2	Vetro per edilizia - prodotti di basi speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1748-2-2	Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — Parte 2-2: Vetro ceramica — Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1863-2	Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodocalcico indurito termicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 12150-2	Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente — Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 12337-2	Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodocalcico indurito chimicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5

<i>Mandato</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>	<i>Titolo</i>	<i>Note</i>
	EN 13024-2	Vetro per edilizia — Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 14178-2	Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro a matrice alcalina — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1279-5	Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — Parte 5: Valutazione della conformità/norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 14179-2	Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato sodio-calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test — Parte 2: Valutazione della conformità/norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 14449	Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza — Valutazione della conformità/norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 14321-2	Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza a matrice alcalina temprato termicamente — Parte 2: Valutazione di conformità/norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5
	EN 1036-2	Vetro per edilizia - Specchi di vetro float argentato per uso in interni - Parte 2: Valutazione di conformità; norma di prodotto	Escluso BWR2 e BWR5

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso le sedi dichiarate dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, site in **Via Briati 10, Murano (VE) e c/o VEGA Edificio Pegaso – Via delle industrie 13 – VENEZIA Marghera**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto appositamente nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data **26 settembre 2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del co.3 dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di

sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

2. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Roma 7 giugno 2021

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore, e la
Normativa Tecnica**

Loredana GULINO